



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

114/2016
Settembre/7/2016 (*)
Napoli 15 Settembre 2016

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 161 del 12 luglio 2016 il Decreto dell'Economia del 27 giugno 2016 che fissa le modalità di compensazione, per l'anno 2016, delle cartelle esattoriali in favore di imprese e professionisti titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti della P.A..

Come noto, ai sensi dell'art. 31, comma 1-bis, del D.L. n.78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010, i titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti delle regioni e degli enti locali per somministrazione, forniture e appalti, possono utilizzare tali crediti per il pagamento totale o parziale delle somme dovute per cartelle di pagamento e atti di cui agli articoli 29 e 30 del D.L. 78/2010, per tributi erariali e per tributi regionali e locali, nonché per contributi assistenziali e previdenziali e per premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, ovvero per entrate spettanti all'amministrazione che ha rilasciato la certificazione di esistenza del credito.

In sintesi la compensazione può essere effettuata tra:

- ***crediti certificati non prescritti, certi, liquidi ed esigibili*** verso lo Stato, Regioni e province autonome, enti locali, enti del Servizio sanitario nazionale per aver effettuato somministrazioni, forniture e appalti;
- ***debiti tributari*** (dello Stato, delle Regioni e degli enti locali), ***previdenziali e assistenziali oggetto di cartelle di pagamento di Equitalia***, di

accertamento esecutivo dell'Agenzia delle Entrate e di avviso di addebito dell'INPS, **notificate entro il 31 dicembre 2015**.

PROCEDURA PER LA COMPENSAZIONE DEI CREDITI VERSO LA P.A.

Per procedere alla compensazione è necessario che i crediti siano certificati secondo le modalità stabilite dal Ministero dell'Economia, a condizione che la somma iscritta a ruolo non ecceda l'importo del credito vantato.

Il processo di certificazione è totalmente gratuito e gestito tramite la piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti predisposta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato ed accessibile al seguente indirizzo web: <http://certificazionecrediti.mef.gov.it>

Il creditore dà inizio al processo di certificazione, presentando alla P.A., nei confronti della quale vanta un credito certificabile, un'istanza per la certificazione tramite la Piattaforma.

Se la P.A. non provvede al rilascio della certificazione **entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza**, il creditore può chiedere all'Ufficio Centrale di Bilancio o alla Ragioneria Territoriale dello Stato, sempre tramite la Piattaforma, la nomina di un commissario ad acta che sarà incaricato di provvedere, senza oneri a carico del richiedente, al rilascio della suddetta certificazione al posto della P.A. La certificazione recherà poi la data entro la quale la P.A. deve procedere al pagamento.

Maggiori dettagli circa la procedura in esame potranno essere rilevati dall'apposita guida appositamente predisposta dal MEF, consultabile all'indirizzo sopra riportato.

PRESENTAZIONE ISTANZA COMPENSAZIONE A EQUITALIA

Una volta ricevuta la relativa attestazione e certificazione dalla P.A., il creditore può presentare a Equitalia l'istanza per la compensazione del credito con i debiti iscritti a ruolo al fine della loro estinzione completa o solo per la parte corrispondente.

Successivamente, Equitalia verificherà la conformità della certificazione per poi procedere, in caso positivo, alla compensazione con conseguente rilascio dell'attestazione di pagamento.

In fase di compensazione, nel caso in cui il pagamento riguardi solo una parte dei debiti iscritti a ruolo scaduti o in scadenza, il contribuente dovrà indicare gli importi che intende estinguere.

UTILIZZO CREDITO CERTIFICATO IN F24

Si ricorda che, per effetto del D.L. n. 35/2013, i contribuenti possono sfruttare un'altra opportunità.

Infatti, i crediti commerciali o professionali vantati verso la P.A., in possesso delle predette caratteristiche e sempre previa certificazione del Mef, **possono essere utilizzati pure per versare quanto dovuto all'Agenzia delle Entrate a seguito di un istituto deflativo del contenzioso** (accertamento con adesione, adesione all'invito al contraddittorio o al pvc, acquiescenza, definizione agevolata delle sanzioni, conciliazione giudiziale e mediazione). In questo caso la disciplina è dettata dall'articolo 28-quinquies del D.P.R. n. 602/1973.

A differenza delle somme iscritte a ruolo, **la compensazione può essere effettuata direttamente dal contribuente tramite lo speciale modello F24 Crediti PP.AA., da presentare in via esclusivamente telematica.**

La delega di versamento dovrà riportare il **codice tributo "PPAA"**, nonché indicare il numero di certificazione del credito, attribuito dalla piattaforma elettronica della Ragioneria Generale dello Stato. Un accorgimento, quest'ultimo, volto sia a consentire l'abbinamento tra l'operazione effettuata e la posizione creditoria smobilizzata, sia a prevenire abusi quali l'utilizzo plurimo del medesimo credito.

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/GC